



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI
INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

GIA' DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO

Divisione. III

direzione@pec.ebiten.it

Oggetto: Osservazioni e suggerimenti in merito alla circolare ministeriale n. 20 del 29 luglio 2011.

A riscontro delle osservazioni pervenute allo scrivente ufficio per mezzo dell'ufficio di segreteria della Direzione Generale, concernenti la circolare in oggetto emarginata, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono le seguenti precisazioni.

Anzitutto, appare opportuno sottolineare che, la circolare n. 20 emanata dallo scrivente Ministero in data 29 luglio 2011 non muta il quadro normativo vigente in ordine all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza ed alle condizioni alle quali questa può essere erogata ma si prefigge unicamente lo scopo di individuare le caratteristiche "generali" degli organismi paritetici nei confronti dei quali va ottemperato l'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito T.U.) vale a dire unicamente agli organismi *"costituiti da una o più associazioni dei datori di*

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all'azienda, in possesso dei requisiti di legge, sempre che sussistano gli ulteriori elementi – che devono essere entrambi presenti- individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento (es. edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico". In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Tale obbligo di collaborazione può, ragionevolmente, intendersi ottemperato previa necessaria informazione all'organismo paritetico che sia in possesso dei requisiti sopra citati.

Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche nell'ipotesi in cui tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Nell'ipotesi in cui la richiesta di cui al precedente periodo rimanga priva di riscontro da parte dell'ente bilaterale o dall'organismo paritetico il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Si evidenzia, inoltre, che la citata circolare richiama il dato normativo al fine di individuare le caratteristiche delle quali devono essere in possesso gli organismi paritetici secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Il requisito fondamentale, sempre ai limitati fini della circolare, è che l'organismo paritetico sia costituito nell'ambito delle organizzazioni sindacali o datoriali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, circostanza che va valutata tenendo conto dei principi giurisprudenziali in materia, richiamati dalla circolare stessa.

Tutto ciò premesso, pur apprezzando le osservazioni ed i suggerimenti contenuti nella comunicazione pervenuta alla scrivente Direzione Generale, occorre evidenziare che non vi è alcuna ragione di temere che la circolare in esame, il cui contenuto riveste carattere meramente ricognitivo, possa creare dei dubbi interpretativi in materia e/o delegittimare gli organismi paritetici dall'espletamento delle funzioni loro riservate dalla legge medesima (purché, ovviamente, in possesso dei requisiti di legge previsti).

Il Dirigente

(dott. Lorenzo Fantini)

